



**Comune di Asti**  
**Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi**  
**Servizio Istruzione e Servizi educativi**  
**Unità Operativa Mense**

**CIG B07F0DD40A - ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER  
LA MENSA SOCIALE DELLA CITTA' DI ASTI PER IL PERIODO DI 24 MESI -**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto relativo al presente capitolato è un ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico.

Con il termine di accordo quadro (art. 59 del D.lgs. 36/2023) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti specifici da effettuare durante un dato periodo.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il contratto di accordo quadro verrà concluso mediante scambio di lettere commerciali, attraverso la sottoscrizione di scrittura privata non autenticata, che verrà successivamente caricata in piattaforma MePa.

Tale accordo quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato le prestazioni oggetto del presente capitolato per il periodo indicato al successivo articolo 2 e comunque fino all'importo massimo stimato per l'accordo medesimo. Pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- A. il contratto di accordo quadro termini prima della scadenza stabilita al successivo art. 2 a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- B. l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto alla scadenza del contratto di accordo quadro.

Durante il periodo contrattuale, l'accordo quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, che verranno formalizzati mediante contratti attuativi sotto forma di lettera commerciale, trasmessa a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa.

L'accordo quadro è costituito da un unico lotto avente ad oggetto la fornitura di derrate alimentari, con le modalità e le tempistiche meglio precisate nei successivi articoli del presente documento, occorrenti per la preparazione di pasti caldi a favore degli utenti aventi titolo al servizio di mensa sociale del Comune di Asti.

**ARTICOLO 2**  
**DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata massima di 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni oggetto del contratto, presumibilmente a partire dal 1° maggio 2024, oppure fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale.

L'affidatario è tenuto ad avviare le prestazioni anche in pendenza di stipulazione di regolare contratto – ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Città di Asti.

### ARTICOLO 3

#### VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO – CORRISPETTIVO – MODALITA' DI PAGAMENTO

##### 3.1 Valore stimato dell'accordo quadro

Il valore complessivo stimato – ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023 - è quantificato in **€ 139.900,00 + IVA**.

Si precisa che:

- gli oneri per la sicurezza sono pari a zero
- per quanto attiene agli oneri da interferenza (ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008) non occorre redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), in quanto trattasi di mera fornitura senza posa in opera.

##### 3.2 Prezzi unitari contrattuali

I prezzi unitari contrattuali delle derrate alimentari oggetto dell'accordo quadro, dovuti dall'Amministrazione comunale, sono indicati nella *"Tabella prezzi unitari e quantità presunte"* **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente documento, oltre a IVA di legge.

La *"Tabella prezzi unitari e quantità presunte"* contiene la stima delle quantità previste su base annua, che sono indicative e non vincolanti.

Con tali prezzi si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente all'accordo quadro di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'accordo medesimo.

I prezzi unitari offerti dall'affidatario resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata dell'accordo quadro, salvo quanto previsto al successivo art. 3.5.

##### 3.3 Corrispettivo relativo agli affidamenti specifici

Il corrispettivo relativo a ciascun affidamento specifico, che verrà approvato dall'Amministrazione Comunale nel corso della vigenza dell'accordo quadro, risulterà dall'applicazione dei prezzi unitari contrattuali delle derrate alimentari alle relative quantità richieste, oltre IVA di legge.

##### 3.4 Modalità di pagamento del corrispettivo di ciascun affidamento specifico

Si applica quanto previsto all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Nell'ambito di ciascun affidamento specifico, il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione di apposite fatture, **previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.**

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile Unico di Progetto del certificato di regolare esecuzione e pagamento di cui al successivo art. 8, al termine di ciascun affidamento specifico.

Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio delle prestazioni effettuate ed il relativo prezzo, **oltre a IVA in split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.**

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà liquidata dall'Amministrazione comunale al termine di ciascun affidamento specifico e solo dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità, nonché previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

**Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico** sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento specifico, il numero della

Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ. Si invita a consultare il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

### **3.5 Revisione del corrispettivo**

Si prevede che i prezzi unitari contrattuali resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata dell'accordo quadro, salvo revisione dello stesso, su richiesta dell'affidatario.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, la revisione di tali prezzi unitari si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo delle prestazioni contrattuali, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo stimato annuo di cui alla *Tabella prezzi unitari contrattuali* e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione del corrispettivo dovrà essere preventivamente autorizzata con apposito provvedimento dell'amministrazione e decorrerà dal mese successivo alla richiesta.

Ai fini della determinazione della variazione del costo delle prestazioni contrattuali si utilizza l'Indice **ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI)** relativo al periodo compreso tra il mese di stipulazione del contratto di accordo quadro ed il mese precedente alla presentazione della richiesta *ovvero* dal mese dell'ultima autorizzazione di revisione ed il mese precedente alla presentazione della nuova richiesta.

## **ARTICOLO 4**

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO**

#### **4.1 Caratteristiche delle derrate - riferimenti normativi – menù e tabelle dietetiche – quantità presunta**

Le derrate alimentari oggetto del presente contratto devono essere conformi alle normative vigenti e possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie.

L'affidatario è tenuto a documentare la provenienza dei prodotti biologici, DOP, IGP e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.

Le carni devono provenire da allevamenti nazionali e da stabilimenti riconosciuti CE.

Tutti i prodotti di origine animale devono essere dotati di bollatura sanitaria/marchio di identificazione ad eccezione delle uova per le quali valgono specifici requisiti di etichettatura/stampigliatura previsti dai Regolamenti CE.

E' vietato l'utilizzo di alimenti, sotto forma di materia prime, derivati e prodotti finiti, contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).

Si precisa inoltre che:

- le quantità stimate occorrenti sono riportate nell'**Allegato A** "*Tabella prezzi unitari e quantità presunte*";
- le caratteristiche specifiche delle derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti caldi e per la distribuzione di alimenti al crudo sono riportate nell'**Allegato B** *Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari*;
- il *menù giornaliero* è riportato nell'**Allegato C**.

Il Comune si riserva di richiedere la fornitura di ulteriori derrate alimentari, qualora si rendessero necessarie per nuove preparazioni culinarie, non inserite nel suddetto Allegato B, indicando le caratteristiche merceologiche necessarie.

#### **4.2 Ordine e consegna**

L'ordine delle derrate alimentari verrà effettuata con cinque giorni di anticipo rispetto alla data di consegna, tramite e-mail, entro le ore 12,00, ai recapiti indicati dall'affidatario.

La consegna delle derrate alimentari dovrà essere effettuata nell'orario compreso fra le ore 8,00 e le ore 9,00, per l'intero periodo di vigenza contrattuale, presso i locali della Mensa Sociale, C.so Genova 30, secondo il seguente piano di consegne:

- pane, in ciascun giorno della settimana dal lunedì al sabato;
- uova fresche, formaggio spalmabile, carni, prodotti vari confezionati: mercoledì;
- prodotti ortofrutticoli: giovedì.

Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto con l'esatta indicazione della qualità e quantità dei prodotti consegnati.

Si precisa che per i quantitativi dei prodotti consegnati in eccesso rispetto alla quantità richiesta verrà pagata solo la quantità effettivamente ordinata.

I prodotti devono essere consegnati con mezzi di trasporto conformi al DPR 327/80 e s.m. ed i., igienicamente idonei e refrigerati in grado di garantire il mantenimento, durante il trasporto, delle temperature previste dalle leggi vigenti.

L'affidatario dovrà fornire una scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle derrate alimentari e il numero di mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.

#### **4.3 Riferimenti normativi**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'affidatario dovrà garantire la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche atte ad evitare che si possano determinare inconvenienti di sorta, e ciò sia in relazione alla qualità e alla conservazione delle derrate alimentari, sia in relazione al trasporto, con riferimento a tutte le norme di legge vigenti in materia di alimenti e bevande che si intendono qui richiamate, ed in particolare a quanto disposto dalla Legge 283 del 30.4.1962 e suo regolamento di esecuzione DPR 327 del 26.3.1980 e successive modifiche e integrazioni, dai Regolamenti Comunitari n. 178/2002 e 852/2004 (così come modificato dal regolamento UE 382/21) concernenti la sicurezza igienica dei prodotti alimentari, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di igiene ed a quanto previsto dal presente documento.

Tutti i prodotti richiesti devono rispondere alla normativa italiana e comunitaria vigente, essere conformi alla legge n. 204/2004, al Reg. CE n. 178/2002, in tema di sicurezza degli alimenti e rintracciabilità.

Per quanto riguarda l'igiene dei prodotti alimentari si applicano i Reg. CE n. 852 (così come modificato dal regolamento UE 382/21) e 853/2004 e per gli allergeni alimentari il D.Lgs. n. 114/2006 e s.m.ed i.

Le derrate biologiche utilizzate devono essere conformi a tutta la normativa vigente in tema di metodi di produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, comunitaria e nazionale (Regolamento UE n. 2018/848 e s.m. ed i. relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici).

Il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

Tutte le norme di legge in materia di alimenti provenienti da agricoltura biologica e di prodotti derivanti da coltivazioni "a lotta integrata" si intendono qui richiamate.

#### **4.4 Etichettatura ed imballaggio delle derrate**

I prodotti dovranno essere confezionati ed imballati in maniera idonea a garantire i requisiti igienici, suddivisi per categorie merceologiche in modo che le singole confezioni non arrechino danno ad altre.

Gli imballaggi devono essere integri, senza alterazioni. Le confezioni dei prodotti consegnati devono essere integre, chiuse all'origine, senza segni di manomissione, fori o perdita di sottovuoto.

L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente per ciascuna classe merceologica.

Alla consegna, la data di scadenza riportata sulla confezione dovrà prevedere una vita residua del prodotto superiore al 50%. L'indicazione della vita commerciale dei singoli prodotti dovrà pertanto essere contenuta nelle relative schede tecniche che dovranno riportare per ogni confezione consegnata la data di confezionamento e la data di scadenza.

L'affidatario è tenuto a garantire che gli imballaggi siano rispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.ed i.

#### **4.5 Documentazione fiscale e di qualità**

L'affidatario dovrà acquisire dai propri fornitori e rendere costantemente disponibile all'Amministrazione Comunale, in originale o copia conforme, la seguente documentazione per ogni prodotto consegnato presso la sede della Mensa Sociale:

- la documentazione di cui ai Regolamenti Comunitari n. 178/2002 e 852/2004 e successive modifiche, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari;
- la scheda tecnica del prodotto;
- la documentazione fiscale (documento di trasporto, fattura, ecc.).

## ARTICOLO 5

### DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

#### **Disposizioni in materia antinfortunistica - trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale, l'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Asti.

L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare verso i propri dipendenti.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 *Misure totali di tutela*, 16, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008.

L'affidatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune in relazione alla propria attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'affidatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale dell'affidatario dovrà essere in possesso di idoneità sanitaria alla mansione e di attestato di partecipazione al corso di formazione generale in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

**In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applica l'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.**

L'Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso l'Amministrazione comunale stessa.

L'affidatario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci.

## ARTICOLO 6

### GARANZIE DEFINITIVE

L'affidatario deve costituire:

- **una garanzia definitiva pari al 5%** del valore del contratto di accordo quadro (*IVA esclusa*).

L'Amministrazione di riserva di non richiedere la costituzione di garanzia definitiva per gli affidamenti specifici, secondo quanto previsto all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, a fronte dell'esiguo valore del relativo contratto attuativo (*IVA esclusa*).

La garanzia definitiva deve essere conforme a quanto stabilito all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 ed è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario.

La garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto a cui si riferiscono, ovvero prima dell'eventuale esecuzione anticipata delle prestazioni e saranno progressivamente svincolate secondo le modalità di cui al citato art. 117 comma 8.

Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del citato D. Lgs. 36/2023.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

## **ARTICOLO 7 COPERTURA ASSICURATIVA**

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una **polizza assicurativa**, rilasciata da primario istituto assicurativo, a **copertura del rischio da responsabilità civile** in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compreso il Comune di Asti.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata del contratto ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a **€. 1.500.000,00**;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a **€. 1.500.000,00**;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui l'affidatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità:

- polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per il presente accordo quadro, nella quale tutti i componenti dell'RTI hanno la qualifica di assicurati;
- appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI per il presente accordo quadro.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

## **ARTICOLO 8 CONTROLLO TECNICO CONTABILE A AMMINISTRATIVO, VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP, secondo quanto stabilito nell'allegato II.14 art. 31 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico di Progetto, verificata la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, rilascia il **certificato di regolare esecuzione e pagamento** ai fini dell'emissione di ciascuna fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 125 comma 7 del D.lgs. 36/2023, come già precisato al citato punto 3.4.

Le contestazioni in corso di esecuzione sono regolate come segue:

- il RUP si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento della prestazione oggetto del presente capitolato, facendo pervenire per iscritto all'affidatario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni e le tempistiche alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi;
- l'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sull'esecuzione del contratto, se non preventivamente comunicati per iscritto tramite PEC;
- su richiesta del RUP, l'affidatario sarà inoltre tenuto a fornire, entro il termine che verrà comunicato, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati, fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento;
- nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione;
- nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 10.

L'affidatario è obbligato a fornire all'Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

Ai sensi del citato art. 115, **le riserve** sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 – art. 34 sopra indicato, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

Al termine di ciascun affidamento specifico, il RUP emette un **certificato di regolare esecuzione**, secondo quanto indicato nel citato all. II14 – art. 38, procedendo al contestuale **svincolo della specifica cauzione definitiva, se richiesta**, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

Al termine dell'accordo quadro, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, il RUP provvede all'emissione del **certificato di regolare esecuzione finale** ed al contestuale **svincolo della cauzione definitiva di accordo quadro**.

## ARTICOLO 9

### MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione comunale, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 120 del D.lgs. 36/2023, modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione.

Le modifiche delle prestazioni, in aumento ed in diminuzione, che comportino variazioni del corrispettivo, se singolarmente di importo inferiore a €. 40.000, verranno formalizzate a mezzo di lettera commerciale.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

## ARTICOLO 10

### PENALI

Le prestazioni di cui al presente Capitolato devono essere effettuate nel rispetto della tempistica di cui al precedente articolo 4. **Qualsiasi ritardo** oltre i tempi stabiliti all'art. 4, comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno in cui non si sono rispettati i predetti tempi pari **allo 1‰ (1 per mille) del valore complessivo netto dell'accordo quadro**, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Oltre a quanto specificato sopra, ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari **allo 1‰ (1 per mille) del valore complessivo netto dell'accordo quadro** per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In qualsiasi caso, dopo la terza applicazione delle suddette penali ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 15 del presente capitolato.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 11 *Risoluzione del contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte.

È fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione, che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonerano in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile e dall'articolo 122 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) abbandono e/o interruzione non motivata del contratto, salvo che per cause di forza maggiore;
- b) frode dell'affidatario;
- c) procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'affidatario;
- d) cessione del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;
- e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- f) grave inadempienza o/e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- g) inadempienze o/e negligenze, anche non gravi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- h) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'affidatario, inclusi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- i) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- j) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 11/04/2023, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- k) cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 14 *Penali*;
- l) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- m) ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto e/o lo svolgimento della manifestazione per colpa dell'affidatario.

Il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, precisando che all'affidatario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 del presente capitolato.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

#### **ARTICOLO 12 FACOLTA' DI RECESSO**

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – SUB CONTRATTI**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

L'affidatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, come previsto all'art. 119 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni, tra quelle consentite, che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dal Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario comunica inoltre alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 119 comma 2.

#### **ARTICOLO 14 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il contratto verrà concluso mediante scambio di lettere commerciali, attraverso la sottoscrizione di scrittura privata non autenticata che verrà successivamente caricato in piattaforma MePa.

E' previsto, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.4 al codice, il versamento dell'imposta di bollo di € 40,00 da effettuarsi con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) secondo le istruzioni di cui alla Risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 37/E del 28/06/2023.

#### **ARTICOLO 15 CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione delle prestazioni contrattuali, la competenza è del Foro di Asti. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 16 RINVIO**

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023, al Codice Civile ed alla normativa di settore.